

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) BOCCHINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PORZIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione - stipulato in data 16.05.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 01.08.2018 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione:

a) integrale delle commissioni di intermediazione, in ragione della nullità della relativa clausola *ex art. 125 novies TUB* e *pro quota*, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, delle commissioni di attivazione e di gestione, per complessivi euro 3.129,94;

b) in subordine, *pro quota* di tutte le indicate commissioni per un importo complessivo pari ad euro 2.051.66; il tutto oltre interessi legali, spese di assistenza difensiva quantificate in euro 400,00 e spese di presentazione del ricorso per euro 20,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

a) l'avvenuto rimborso in sede di conteggio estintivo della somma complessiva di euro 657,98 a titolo di ratei non maturati degli oneri *recurring*;

b) la non ripetibilità delle commissioni di attivazione in quanto percepite dalla banca a copertura delle prestazioni relative all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;

c) la natura *up front* e, dunque, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione che sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e



successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;

d) la non rimborsabilità delle spese di assistenza legale in quanto la fattispecie non presenta la complessità che potrebbe giustificare il ricorso ad un professionista.

L'intermediario ha concluso, in via principale, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Relativamente alla domanda di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione di cui alla lett. F del contratto per l'invocata nullità della relativa clausola ex art. 125 *novies* T.U.B., il Collegio - fermi restando i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 9585/2017 in relazione alla precisazione dell'ambito di applicazione dell'art. 125 *novies* T.U.B. - evidenzia che, dalla documentazione esibita, risulta provata la circostanza per cui il ricorrente ha conferito incarico scritto ad un mediatore creditizio con indicazione di tutte le condizioni economiche praticate; sì che la domanda non può essere accolta.

La domanda subordinata del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente diritto al rimborso di parte degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sostenute. Il diritto in questa sede fatto valere trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui agli artt. 121, comma 1, lettera e) e 125 *sexies* T.U.B.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio quindi, nel caso in esame, accoglie la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo c.d. *up front* e per gli importi indicati:

1) Commissioni di intermediazione di cui alla lett. F mod. SECCI per euro 1.059,14.

Il Collegio, con riguardo alle voci di costo c.d. *recurring* (commissione di gestione, lett. C mod. SECCI, commissione di attivazione, lett. B mod. SECCI), rileva che, al netto di quanto già restituito dall'intermediario (euro 124,56 per commissioni di gestione), spettò al ricorrente l'ulteriore importo di euro 967,68 quale rimborso *pro quota* delle commissioni di attivazione.

Dagli importi sopra indicati va sottratta la somma di euro 533,42, già restituita dall'intermediario al ricorrente senza una specifica imputazione ad una delle voci di costo rilevate.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.493,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO